



COMUNE DI ALBIATE

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 27/7/1995)

(modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 29/9/1995)

Il Consiglio Comunale di Albiate, valutando la necessità di approfondire al proprio interno determinate problematiche e di costituire degli organismi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza, le forze politiche, sociali ed economiche presenti nel paese, può istituire Commissioni Consultive consiliari o speciali ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale. Le predette Commissioni saranno disciplinate dal presente Regolamento.

Art.1 – Istituzione e composizione delle commissioni. 1. Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni Consultive Consiliari e procede alla nomina dei loro componenti nel numero di sette, su designazione della Maggioranza e della Minoranza consiliare, nel rispetto del criterio proporzionale.

2. Le Commissioni Consultive Speciali sono composte da Consiglieri Comunali o da cittadini aventi i requisiti per l'elezione a Consiglieri Comunali esperti nel settore di competenza. La loro nomina, effettuata dal Consiglio Comunale nel numero di sette di cui quattro su designazione della Maggioranza e tre su designazione della Minoranza consiliare assicurando la rappresentanza di ciascun Gruppo presente in Consiglio Comunale. Ogni componente non può partecipare a più di due Commissioni.

3. I membri di tali Commissioni rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e decadono con esso.

Art.2 – Rieleggibilità – Decadenza- Sostituzione dei componenti. 1. I componenti delle Commissioni sono sempre rieleggibili; chi di essi non intervenga a tre sedute consecutive della rispettiva Commissione, senza giustificato motivo, decade dalla carica su proposta del Presidente della Commissione stessa.

2. In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendono necessaria la sostituzione di un componente la Commissione, il Gruppo di appartenenza designa un altro rappresentante e l'Organo competente procede alla sostituzione.

Art.3 – Presidenza e segreteria delle Commissioni. 1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro trenta giorni dalla sua costituzione, ciascuna Commissione procede all'elezione del Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario.

2. Per l'elezione del Presidente è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 4 – Compiti delle Commissioni Consiliari. 1. Le Commissioni consiliari, con riferimento allo specifico settore di competenza, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, hanno il compito di provvedere all'esame preparatorio degli atti deliberativi alle

stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio Comunale o richiesti dalla Commissione stessa. Esprimono il loro parere, di norma, nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

2. Dette Commissioni hanno inoltre potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni o mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

3. Le singole proposte vengono presentate al Sindaco il quale, se relative a deliberazioni, ne dispone la relativa istruttoria prevista dagli artt. 53 e 55 della Legge 8.6.1990, n. 142.

4. Conclusasi positivamente l'istruttoria, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale. Qualora vengano formulate osservazioni o pareri contrari da parte degli organi tecnico-amministrativi, la proposta, restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla previo riesame dei contenuti.

Art. 5 – Compiti delle Commissioni Speciali. 1. Le Commissioni Speciali, con riferimento allo specifico settore di competenza, hanno compiti di esame, studio e ricerca su argomenti loro deferiti dal Sindaco o dalla Giunta o del Consiglio Comunale.

2. Possono inoltre formulare proposte su argomenti di particolare interesse per il Comune nelle materie individuate per ciascuna nella deliberazione di costituzione.

3. Le Commissioni esprimono il loro parere, di norma, nel termine di 30 giorni dalla richiesta e, nello stesso termine, restituiscono gli atti alla Segreteria del Comune.

Art. 6 – Partecipazioni esterne. 1. Ciascun Gruppo rappresentato in seno alle Commissioni ha la facoltà, in accordo con il Presidente, di farsi assistere, temporaneamente, da persona esperta nella materia in discussione.

2. Il Sindaco, o un suo delegato, e l'Assessore competente possono sempre partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni.

3. Qualora ne sia giudicata utile la presenza, alle riunioni delle Commissioni possono essere invitati i rappresentanti di organizzazioni varie (economiche, sociali, sindacali, culturali, sportive, ecc.)

Art. 7 – Sedute delle Commissioni. 1. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, ossia della metà più uno dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

2. Se il numero legale non viene raggiunto entro il termine di trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio della seduta, la stessa, dichiarata deserta.

3. Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

4. Il Presidente, seduta stante, fissa la data della nuova convocazione.

5. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relativi al funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibili.

Art. 8 – Verbali delle sedute. 1. I verbali delle Commissioni, redatti a cura del Segretario, conterranno soltanto le decisioni riguardanti ogni singolo argomento discusso.

2. Le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei singoli componenti verranno messe a verbale solo dietro espressa richiesta degli interessati.